

21
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio n. 5214

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'IMPRESA GEOM. GIOVANNINO SCHIAVONE da Pezze di Greco (Brindisi) per la costruzione di n.5 palazzine comprendenti n.19 alloggi popolari in Ceglie Messapico ai sensi della Legge 30/12/1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti- Esercizi 1967 e 1968

Importo al netto L. 99.749.100.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto in questo giorno

Sette

del mese di *Novembre* nella Sede dello

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Avv. Vincenzo Palma autorizzato, con Ordinanza n.4/68-emessa il 1°/2/1968 - del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153



FUNZIONARIO ROGANTI
Vincenzo Palma

del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2/7/1949, n. 408 - sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile dell'11/2/1913 n. 89;

il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Geom. Giovannino Schiavone nato il 16/7/1931 in Montalbano di Fasano e residente in Pezze di Greco alla via Cotugno n. 6 titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto- con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960 n. 1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Comitato Attua-

zione piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti-con ministeriale n.69048 del 12.12.1966, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto per gli esercizi 1967 e 1968 e per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1969;

CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano costruzione abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del terzo piano di intervento la costruzione di n.19 alloggi popolari in Ceglie Messapico per una spesa complessiva di lire 120.000.000.-

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Ottobre 1967 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n.12182 del 29 maggio 1968 (Allegato n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta provvedimento ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori concordando con l'Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle imprese da invitare, ai sensi dell'art.18 del regolamento di attuazione della Legge 30/12/1960 n.1676;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 24 luglio 1968, come risulta dal relativo verbale (Alleg.n.2) l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Geom. Giovannino Schiavone da Pezze



di Greco con il ribasso di £.7,95% (lire sette e centesimi novantacinque per cento) sull'importo a base d'asta di lire 108.600.000;

-CHE l'Impresa Giovannino Schiavone intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962, n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di lire £.7,95% (lire sette e centesimi novantacinque per cento);

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.-

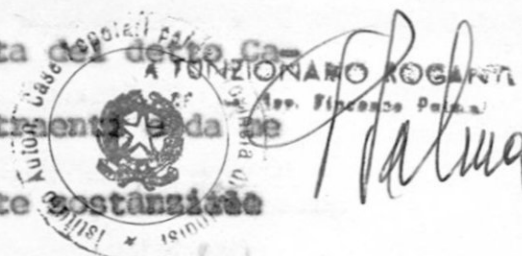
I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)- L'Impresa Geom. Giovannino Schiavone da Pezze

di Greco ,aggiudicataria dell'appalto,con il presente atto,legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori,le opere e le provviste indicate nelle premessa e sommariamente specificati negli articoli 1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai 16 (sedici) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto,al quale vengono allegati (All.3/a/3/b-3/c-3/d-3/e-3/f-3/g-3/h-3/i-3/l-3/m-3/n-3/o-3/p/-3/q-3/r) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me Funzionario rogante.-

1°)- L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che,Firmato dai contraenti e da me Funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto,e che qui si allega (Allegato N.4).-

3°)- In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto,per quanto non venga al lo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16



Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)-L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 99.749.100 (lire novantanovemilionesettecentoquarantanovemilacenti) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di lire 7,95% (lire sette e centesimi novantacinque per cento) e di quello aggiuntivo di lire 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di lire 8,15% (lire otto e centesimi quindici per cento) sull'importo a base d'asta di L. 108.600.000 (lire centoottomilionesieicentomila).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)-I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale d'appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10 dicembre 1953, n.936.-

9°)-A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo



consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.- L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

11°)-L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disci-

plini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari o simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati? destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che

detti sono stati integralmente adempiuti.--

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.--

13°) Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.--

14°) Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Casse Popolari e dalla Legge 30/12/1960, n. 1676.--

15°) E' altresì a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, il contributo di L. 1,00% (lire una e centesimi zero per mille) dovuto alla Cassa Naz. di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammonta-

re netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

16°)- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di appalto, mediante fidejussione bancaria dell'importo di Lire 4.998.315- (Lire quattromilioninovecentonovantottomilatrecentoquindici)- dell'Istituto Bancario Italiano -Società per Azioni- Sede di Milano-giusta atto di fidejussione n.14173 del 3 Settembre 1968, che si allega (All.n.5) al presente contratto e del quale fa parte integrante.- Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig.Gr.UFF.Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Geom. Giovannino Schiavone da Pezze di Greco l'esecuzione dello

Appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 20 Dicembre 1960, n. 1676.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe diciannove sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Giovanni ^{no} Schiavone

" : Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante .-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte lire Ottomila - Reg.to 1°8/11/1968 al N.2041 - Mod.1^2-

IL CASSIERE
f.to (firma illeggibile)

IL DIRETTORE
f.to Dr.Rinaldi Carmelo -

Per copia conforme
Brindisi 9 NOV. 1968
IL FUNZIONARIO RUCARIE
Avv. Vincenzo Palma
Vincenzo Palma